

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“PRIMO LEVI”

Via Roma, 266 – 59100 PRATO – tel. 0574/634515 fax 0574/639633
Codice ministeriale: POIC81900T - Codice Fiscale e P.IVA: 84008710489
e-mail: poic81900t@istruzione.it posta certificata: poic81900t@pec.istruzione.it

Delibera del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I grado “I. Marcocci” del 11 dicembre 2019

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Riferimenti normativi

Nota 31.7.2008. D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24.6.1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

CM. n. 3062 del 31.7.2008. D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondari

DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del **cyberbullismo**,

Direttiva n. 104 del 30/11/2007. Uso dei cellulari.

Premessa

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e si ispirano ai seguenti principi: personalità, tipicità, proporzionalità, contraddittorio, temporaneità, riparazione del danno, convertibilità.

Personalità: la responsabilità disciplinare è personale. Ciascuno può essere chiamato a rispondere solo per fatti e comportamenti propri;

Tipicità: sono applicabili esclusivamente le sanzioni previste nel presente Regolamento di disciplina;

Proporzionalità: la sanzione deve essere rapportata alla gravità del fatto;

Contraddittorio: la sanzione deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito e non può essere inflitta senza aver sentito preventivamente lo studente sui fatti contestati in presenza o meno della famiglia;

Temporaneità: la sanzione può essere comminata solo per tempo limitato e non deve incidere permanentemente nella sfera giuridica dello studente;

Risarcimento e riparazione del danno: la sanzione può essere attenuata in caso di riparazione del danno arrecato;

Convertibilità: la sanzione può essere convertita dall'Organo competente ad infliggerla in attività in favore della comunità scolastica, su espressa domanda dello studente e/o dell'esercente la potestà genitoriale.

Nell'applicazione delle sanzioni, si deve tenere conto, altresì delle condizioni personali dello studente.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

PROCEDURA

Fatta eccezione per le sanzioni dell'ammonizione personale in classe o in privato e dell'allontanamento dalla lezione, che comunque devono essere annotate negli atti della scuola, il procedimento disciplinare è formale.

Devono essere in forma scritta la contestazione dell'addebito, le giustificazioni dello studente, la trattazione e l'adozione del provvedimento finale.

La contestazione dell'addebito, relativa ai comportamenti che prevedono l'irrogazione delle due sanzioni sopra dette, viene effettuata esclusivamente all'alunno in forma orale al momento in cui viene rilevata la mancanza disciplinare.

In tale caso, le giustificazioni devono essere prodotte oralmente e con immediatezza.

La contestazione dell'addebito relativa ai comportamenti che prevedono l'irrogazione delle altre sanzioni deve essere notificata, sia all'alunno che alla famiglia, entro dieci giorni dal fatto ovvero dalla conoscenza del fatto da parte dell'organo che procede, tramite comunicazione scritta.

In tale caso, le giustificazioni devono essere prodotte per iscritto entro cinque giorni dalla notifica della contestazione.

La mancata presentazione da parte dell'alunno e/o della famiglia delle giustificazioni entro il termine prescritto non interrompe il procedimento.

Fatta eccezione per le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato prospetto, che sono a conclusione immediata, il procedimento disciplinare, per le altre sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5, dovrà concludersi entro quaranta giorni dall'avvio dello stesso con la contestazione dell'addebito.

Dell'avvenuta irrogazione delle sanzioni deve essere sempre informata la famiglia.

DOVERI

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e degli art. 1 e 5 della legge n. 71 del 29 maggio 2017, costituiscono doveri degli alunni i seguenti comportamenti:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capi d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Gli alunni sono tenuti a non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati.

8. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, impegnandosi a frequentare le sessioni di formazione organizzate dalla scuola e ad accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.

SANZIONI

In caso di violazione dei doveri, le sanzioni previste e gli organi competenti ad irrogarle sono:

MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
1) Mancanze lievi	Ammonizione personale in classe o in privato	Docente / Dirigente Scolastico
2) Fatti che impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 1	Nota sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia	Docente
3) Violazione del Regolamento di Istituto Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 2	Nota scritta sul registro di classe e sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia	Docente / Dirigente Scolastico
4) Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza: offese alla persona (compagni, docenti e personale della scuola), verbali, scritte e/o mediate dall'utilizzo delle tecnologie, aggressioni, violenza, danni al patrimonio scolastico, violazione della privacy. • Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 3	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico e Rappresentanti dei genitori.

5) Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 gg.	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico e Rappresentanti dei genitori
---	---	---

E' prevista l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione per gli alunni che si comportino in modo non adeguato come descritto ai punti 3-4-5 della griglia precedente.

Il consiglio di classe si riserva la facoltà di intervenire in maniera diversificata.

E' previsto inoltre il ritiro di strumentazioni non conformi alla didattica (telefono cellulare o altri dispositivi che possano collegarsi ad internet) nel caso di uso improprio. Suddetti dispositivi saranno restituiti personalmente ai genitori dell'alunno.

ORGANO DI GARANZIA

Presso la scuola è istituito l' "organo di garanzia", con i compiti di cui all'art. 5 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, nelle persone specificamente indicate in separato decreto annuale del Dirigente scolastico, così composto:

- Dirigente scolastico (o collaboratore vicario) - Presidente
- Docente (o altro Docente sostituto in caso di assenza o impedimento del primo), designato dal Collegio dei docenti o dal Consiglio di Istituto- Componente
- due rappresentanti dei genitori eletti dai genitori stessi.

RICORSI

Contro le decisioni del Docente ovvero del Dirigente scolastico, è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, all' "organo di garanzia" interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio di classe è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per la scuola media.

L' "organo di garanzia" predetto decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, compete al Provveditore agli Studi la decisione in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R. succitato, anche contenute nel regolamento di questa scuola.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell' "organo di garanzia" provinciale, istituito presso il Provveditorato agli Studi.

I componenti dell'organo di garanzia rimangono in carica per la durata del Consiglio di Istituto.

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento di Istituto.